



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463

economia@regione.fvg.it;
economia@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Decreto n° 978/PROTUR del 07/04/2020

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), art.65.

L.R. 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), art.5.

DGR n. 489 dd.30.03.2020 recante "Criteri e modalità per la concessione dei contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e servizi connessi a tali settori, attraverso maggiorazioni di intensità contributiva previsti a livello statale, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n.3, recante misure a sostegno delle attività produttive. Approvazione definitiva".

Approvazione modalità procedurali e modulistica per la concessione dei contributi.

Delega al CATA e al CATT FVG delle funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi ai sensi dell'art.5 della LR 3/2020.

Il Direttore Centrale

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 1 della legge regionale 3/2020, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 5 del 1 aprile 2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ai sensi del quale "l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni";

Visti i commi 1 bis e seguenti del predetto articolo 5 che prevedono che i contributi siano concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dispongono altresì la possibilità di delegare, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Visto il comma 1 quater dello stesso articolo 5 che dispone che "Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute";

Visto in particolare il comma 2 del medesimo art.5 in base al quale “Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022”;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

Considerato che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del giorno 19 marzo 2020 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” con cui le misure in materia di aiuti di stato sono state adeguate alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Stante che, per poter procedere alla concessione degli aiuti ai sensi del predetto Quadro temporaneo è necessario attendere la previa autorizzazione della Commissione in esito all'iter di preventiva notifica previsto;

Ritenuto, quindi, di procedere nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e successive modifiche e integrazioni (aiuti de minimis), in considerazione del valore massimo di contribuzione concedibile nonché dell'urgenza di concedere i contributi in argomento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 449 dd.25.03.2020 con cui sono stati approvati, in via preliminare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020 finalizzati alla maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del decreto legge 18/2020;

Visto il parere reso in data 26 marzo 2020 dalla competente Commissione consiliare che, all'unanimità, si è espressa favorevolmente sulla deliberazione giuntale 449/2020, come da ultimo modificata secondo quanto sopra descritto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 489 dd.30.03.2020 recante l'approvazione definitiva di “Criteri e modalità per la concessione dei contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e servizi connessi a tali settori, attraverso maggiorazioni di intensità contributiva previsti a livello statale, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n.3, recante misure a sostegno delle attività produttive”, di seguito solo “Criteri”;

Preso atto in particolare che in base Criteri di cui alla citata DGR n.489/2020:

- i soggetti beneficiari di contribuzione sono le imprese iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, che hanno la sede legale o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale e gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dalla loro iscrizione nel Registro delle imprese, in possesso dei requisiti previsti all'art.2 dei medesimi Criteri;
- alle imprese che potrebbero beneficiare di un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 65 del decreto legge 18/2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese sostenute e da sostenersi nel corso del 2020, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2 e C/3 (art.3);

Preso atto altresì che, in base agli stessi Criteri, l'importo massimo del contributo concedibile è pari a euro 1.000,00 (art.4), fermo restando il limite del plafond <<de minimis >> disponibile

(complessivamente 200.000,00 euro sui 3 anni con riferimento all'esercizio finanziario in questione e ai due esercizi finanziari precedenti);

Visto l'art.6 dei Criteri, recante le modalità di presentazione della domanda;

Dato atto che le domande possono essere presentate a valere sulle seguenti tre categorie di contribuzione:

- esercenti arti e professioni;
- imprese artigiane;
- imprese dei settori ricettivo, turistico e commerciale;

Valutato, sulla base del contesto produttivo regionale di riferimento, di ristorare i soggetti maggiormente danneggiati a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che si siano trovati in difficoltà economica per effetto della crisi finanziaria derivante dall'applicazione delle misure di contenimento del contagio sul territorio regionale, e quindi di soddisfare solo le domande da parte di soggetti esercenti attività produttive destinatarie di provvedimenti di sospensione adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

Confermato che lo stato di difficoltà dell'impresa richiesto per l'ammissione al contributo deriva dalla circostanza di fatto per cui la stessa ha dovuto chiudere la propria attività per effetto dell'emergenza epidemiologica;

Precisato che per gli esercenti arti e professioni, lo stato di difficoltà si considera determinato dal momento della chiusura al pubblico dei relativi studi professionali;

Dato atto che, per garantire il più ampio soddisfacimento delle domande di contributo nei limiti delle risorse disponibili, è possibile presentare una sola domanda riferita ad un unico contratto di locazione, anche nei casi in cui il soggetto beneficiario sia locatario di più immobili;

Valutato, al fine di semplificare e snellire la procedura di presentazione della domanda, di non richiedere di allegare alla domanda la copia del contratto di locazione ma di riportare nel modulo di domanda l'ammontare del canone di locazione riferito al mese di marzo 2020;

Dato atto che il richiedente deve aver ottemperato all'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo;

Visto l'art.7, dei Criteri, che disciplina il procedimento di concessione del contributo, prevedendo in particolare che "Entro sette giorni dall'approvazione della deliberazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive, vengono definite le modalità procedurali per la concessione dei contributi, anche con riferimento all'attuazione della delega al CATA e al CATT FVG";

Ritenuto quindi di definire le modalità procedurali per la concessione dei contributi di cui al citato art.5 della L.R. 3/2020, secondo le **Modalità procedurali per la concessione dei contributi** nel testo **allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto**;

Dato atto che la **Domanda di contributo** deve essere presentata nei contenuti di cui al fac simile in **allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto**, comprensivo anche delle **Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità**;

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 72 della citata LR 12/2002 che prevede che le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale e che l'esercizio delle funzioni delegate al CATA, ai sensi del successivo articolo 72 bis, è autorizzato dalla Regione e in particolare dalla Direzione centrale attività produttive;

Visto l'articolo 72 bis della stessa LR 12/2002 e, in particolare:

- il comma 3, ai sensi del quale sono delegate al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi ivi indicati;
- il comma 4, ai sensi del quale la Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di

disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate;

Preso atto che con il decreto del Direttore centrale attività produttive del 29 dicembre 2011, n. 2337, si è autorizzato il CATA con sede legale in Trieste all'esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dal citato articolo 72, comma 2 della LR 12/2002, con decorrenza 1° gennaio 2012;

Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale n.125 del 30 gennaio 2020 recante "Approvazione delle Direttive al CATA in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane – anno 2020";

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 84 bis della citata LR n.29/2005, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), che "per le finalità di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)", prevede l'istituzione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere, quale referente unico nei rapporti con la stessa, le seguenti funzioni amministrative delegate (attività di cui al citato articolo 23 del D.lgs. 114/1998):

a) concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio previsti dalla vigente normativa regionale (art.100 LR 29/2005) a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi (art.38 LR 4/2016);

c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo (art.54 LR 2/2002);

Visto in particolare il comma 8 del citato articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, il quale dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, emana apposite direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate e stabilire criteri e modalità di utilizzo delle risorse assegnate;

Preso atto che con il decreto del Direttore centrale attività produttive del 16 dicembre 2016, n. 3252 il CATT FVG è stato autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2017, all'esercizio delle funzioni delegate di cui al citato 84 bis, comma 1, della LR 29/2005;

Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale n.1386 del 9 agosto 2019 recante approvazione, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 84 bis, comma 8, della LR 29/2005, delle "Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n.29";

Preso atto quindi che il CATA e il CATT FVG, quali referenti unici nei rapporti con l'Amministrazione regionale per i settori di competenza sulla base delle normative sopra citate, già vengono autorizzati dalla stessa Amministrazione e in particolare con decreti del Direttore centrale attività produttive all'esercizio di funzioni amministrative delegate concernenti la concessione di incentivi alle imprese;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto disposto dal comma 1 ter del citato art.5 della L.R. 3/2020, come da ultimo introdotto dalla citata L.R 5/2020, di autorizzare il CATA e il CATT FVG, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza come individuato dalle disposizioni e dai provvedimenti più sopra richiamati, all'esercizio delle funzioni amministrative delegate relative ai procedimenti contributivi di cui al citato comma 1 dell'art.5 della L.R. 3/2020, concernenti in particolare l'adozione dei provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione dei contributi ai fini della maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del DL 18/2020;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

per le motivazioni in premessa richiamate,

1. di approvare:
 - le *Modalità procedurali per la concessione dei contributi* di cui all'art.5 della L.R. n.3/2020, come definite nel testo **allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto**;
 - i contenuti della *Domanda di contributo* secondo il fac simile **allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto**, comprensivo anche delle *Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità*;
2. di autorizzare il CATA e il CATT FVG all'esercizio delle funzioni amministrative delegate relative ai procedimenti contributivi di cui al citato comma 1 dell'art.5 della L.R. 3/2020, concernenti in particolare l'adozione dei provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione dei contributi ai fini della maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del DL 18/2020 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori;
3. che il provvedimento di concessione e contestuale erogazione dei contributi verrà adottato entro 30 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo.
4. il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it).

Il Direttore Centrale
Dott.ssa Magda Uliana
(firmato digitalmente)